Avv. Paride Bugli

Via V febbraio 17

Domagnano (RSM)

S- LEWRINO C. 21/03/622

Spett.le redazione

In merito ad alcuni articoli usciti su alcune testate locale in questi giorni si precisa che la questione non è stata inquadrata nella giusta dimensione.

La norma sul patteggiamento è stata invocata alla prima udienza utile dal sottoscritto per conto del proprio cliente norma entrata in vigore il giorno precedente.

Dal tenore dell'articolo non si capisce se chi faceva le proprie osservazioni non corrispondenti totalmente ai fatti e deontologicamente censurabili (parlare di soggetto ubriaco fradicio è fuori luogo) si lamentasse per la norma, per il caso di specie o per questioni più terrene.

E' vero che mancano nella legge in esame norme transitorie ma il Giudice ha dato la sua interpretazione pur rispettando il testo normativo.

Parlare di lesioni, di violazioni di parti civili non ha senso, perché nessuno viene leso e anche il patteggiamento nel codice di procedura penale italiano è similare.

Dispiace sentire lamentele fuori dalle aule di un Tribunale sperando di invocare chissà quali sentimenti popolari o fare emergere indignazioni.

La norma era invocata da tempo ed ha lo scopo di deflazionare i procedimenti garantendo celerità ai procedimenti. Non sta a questa difesa stabilire se la legge sia fatta bene o male o giusta o sbagliata, la difesa utilizza gli strumenti che ha a disposizione. Poi tutto è migliorabile.

Chi scrive non ama pubblicità e se finisce sui media è solo per la rilevanza del processo.

E' stata chiesta l'applicazione dei benefici previsti da una norma che devono tra l'altro ancora essere concessi, ma sui giornali qualificare o peggio apostrofare imputati non va bene e soprattutto la parte lesa non ha nulla da perdere visto che patteggiare significa ammettere responsabilità.

Ringrazio anticipatamente per la pubblicazione.

Avv. Paride Bugli

_